

## SIMBOLO, POTERE, PERSONA. UN' ANALISI DELLA PROSPETTIVA DI GIUSEPPE LIMONE

DOI: 10.7413/18281567067

**di Giuseppe Maria Ambrosio**

Seconda Università di Napoli

### **Symbol, Power, Person. An analysis of the perspective of Giuseppe Limone**

#### *Abstract*

The article outlines the main characteristics of the research of Giuseppe Limone, a contemporary Neapolitan philosopher, particularly focusing on the symbolic implications of the relationship between political power and legal right(s). In the first five paragraphs Limone's theories are compared with those of some well-known authors (Rousseau, Kelsen, Hart, Habermas, Dworkin) in order to briefly define theoretical differences and similarities; the sixth and final paragraph outlines a possible operational – i.e. from a legal standpoint – implementation of “personalism” as a philosophical perspective, conceived as a hermeneutical tool able to equally focus and increase the protection of fundamental rights as stated in different sources of international and supranational Law.

**Keywords:** authority, fundamental rights, symbol, personalism, Rule of law.

### **1. Forza come autorità, forza come obbedienza**

Con il saggio *I molti nomi della terra, i molti nomi della verità. Riflessioni su una metafora*, apparso qualche mese fa nei quaderni di dipartimento da lui curati<sup>1</sup>, Giuseppe Limone torna ad

---

<sup>1</sup> G. Limone, *I molti nomi della terra, i molti nomi della verità. Riflessioni su una metafora*, in *L'era di Antigone. Quaderni di Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. La forza del diritto, il diritto della forza*, a cura di Giuseppe Limone, Franco Angeli, Milano 2014. Si tratta, più precisamente, dell'ottavo tomo, tenendo presente che al quaderno n. 4 sono stati dedicati due tomi (4.1 e 4.2).

occuparsi di un tema a lui caro, quello del simbolico, già al centro di numerosi suoi lavori<sup>2</sup>. La prospettiva simbolica è qui adottata come possibile chiave decodificatoria del rapporto tra il diritto e la forza, e delle problematiche che tale rapporto pone sul piano giuridico e politico. È nostra intenzione prendere spunto dal lavoro del filosofo napoletano allo scopo di proporre alcune considerazioni.

Limone distingue preliminarmente tra due tipi diversi di forza, la forza come *evento* che spiega i suoi effetti nel mondo della natura, e la forza come *atto* che spiega i suoi effetti nel mondo umano. Nel primo caso la forza è capace di imporsi sul mondo naturale in virtù di una sua acquisita<sup>3</sup> superiorità, unilaterale e non bisognevole di alcun riconoscimento; nel secondo, la forza deve incontrare la volontà, pur minima, di più uomini che ne riconoscono l'autorità, obbedendovi.

*Autorità e obbedienza* sono pertanto immediatamente collegabili alla forza, intesa a sua volta come atto di volontà e come dinamica di relazione tra gli uomini. Soprattutto a partire dall'età moderna l'autorità in quanto forza pone innanzitutto problemi di legittimazione<sup>4</sup>, laddove l'obbedienza in quanto forza pone innanzitutto problemi di accettazione, ossia di consenso. L'autorità analizza il versante passivo della forza, ossia il momento impositivo del potere che prescinde – in senso puramente logico – da quello dell'accettazione. Riconoscere autorità alla forza vuol dire, nel mondo degli uomini, riconoscere una o più *ragioni* alla sua autorità, ossia *riconoscere alla forza un diritto*. Quanto all'obbedienza, Limone ne individua diversi livelli, ciascuno caratterizzato da un differente grado di interiorizzazione del comando, che da esterno e coercitivo diviene progressivamente interno e volontario. All'ultimo gradino di tale scala ideale la forza diviene «obbedienza collettiva

---

<sup>2</sup> Vedi, tra gli altri, G. Limone, *Dimensioni del simbolo*, Arte tipografica, Napoli 1997; *Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali*, Iovene, Napoli 2001; *Il simbolico come cifra di gravitazione nello spazio noetico*, Seminario dell'Università di Napoli Federico II, Facoltà di Scienze politiche, ora in *Simboliche dello spazio. Immagini e culture della terra*, a cura di Elena Cuomo, Guida, Napoli, 2003.

<sup>3</sup> Si tralasciano qui le dinamiche attraverso le quali la forza arriva ad imporsi storicamente come autorità e come obbedienza, nonché le innumerevoli teorie politico-filosofiche che se ne sono, a più riprese, occupate.

<sup>4</sup> Il problema della legittimità di acquisizione del potere è discusso, tra gli altri, da Max Weber, che individua tre titoli “puri” (ossia legittimi) di conseguimento del potere, una di tipo “razionale” («basata sulla credenza nella legalità di ordinamenti statuiti e nel diritto di comando di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere»), una di tipo “tradizionale” («quando poggia sulla credenza quotidiana nelle tradizioni valide da sempre»), una di tipo “carismatico” («quando poggia sulla dedizione al carattere sacro o alla forza eroica e al valore esemplare di una persona» (Economia e società, Comunità, Milano 1968, Vol. I, pp. 207 ss.).

duratura»<sup>5</sup>. L'obbedienza coinvolge l'aspetto attivo della forza, implicando infatti l'attività di coloro che, in un modo o nell'altro, reagiscono alla pretesa di autorità del potere. Tali due prospettive (*ex parte auctoritatis* e *ex parte oboedientis*), non rappresentano due differenti classificazioni della forza, semplicemente la analizzano da angolature diverse, quella della forza che consegue un diritto all'autorità e quella della forza che pretende un dovere all'obbedienza.

## 2. Autorità e obbedienza: il confronto con Herbert Hart

Quanto affermato da Limone richiama alla mente alcune considerazioni operate da Herbert Hart relativamente al rapporto tra autorità e obbedienza. Si tratta di due prospettive ovviamente molto distanti; la loro comparazione può tuttavia dirci qualcosa proprio in virtù del diverso modo di affrontare il problema. Se proviamo ad analizzare le parole di Limone attraverso il lessico e le categorie hartiane, troveremo, al punto più esterno della forza intesa come coercizione, la situazione dell'uomo con la pistola (la celebre *gunman situation*)<sup>6</sup> in cui il soggetto minacciato è costretto *de facto* ad obbedire, laddove il versante opposto, di massima interiorizzazione della forza, consisterebbe nell' «[...] esercitare autorità sulle persone, non già aver potere di infliggere del male», ossia in «[...] un richiamo non alla paura ma al rispetto per l'autorità»<sup>7</sup>. Nel primo caso la forza è percepita come minaccia – individuale e sociale –, e manca la libera volontà di obbedire: nel secondo, viceversa, l'autorità è avvertita dal gruppo sociale come necessaria per la propria sopravvivenza. La situazione descritta da Limone, a ben vedere, non sembra del tutto incompatibile con la distinzione hartiana tra “essere obbligati” (*to be obliged*) e “avere un obbligo” (*to have an obligation*). Permangono, ciò nonostante, delle differenze. Innanzitutto Limone individua *quattro* livelli di obbedienza, in luogo dei due individuati da Hart. In più, e soprattutto, i diversi gradi di obbedienza sono pensati dal filosofo napoletano come *progressione* verso il grado più interno dell'obbedienza, non come *giustapposizione* tra due diverse modalità operative dell'autorità.

Torniamo al concetto di “obbedienza collettiva duratura”. A tale grado la forza – di cui l'obbedienza è, come detto, specifico precipitato sociale – è costituita innanzitutto da due caratteri; quello – sincronico – della *dimensione collettiva* in base al quale la forza è avvertita come

---

<sup>5</sup> G. Limone, I molti nomi della terra..., cit., p.11.

<sup>6</sup> H. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, trad. di M. Cattaneo, Torino 1991, pp. 98-108.

<sup>7</sup> Ivi, p.25.

necessaria dalla maggior parte della società; quello – diacronico – della *durata*, che riguarda la permanenza nel tempo di tale necessità. A tali due caratteri vanno aggiunti quello politico – di matrice schmittiana – di una forza che si afferma come *coercizione esterna* (carattere tipico delle dinamiche di obbedienza) e quello giuridico – di matrice hartiana – di *un'obbedienza interiorizzata*, ossia di accettazione “volontaria” – e non soltanto obbligata – delle norme, considerate criteri di condotta del proprio agire da parte almeno di una porzione significativa dei consociati<sup>8</sup>. Per concludere, in una prospettiva che riassume e rielabora quelle citate, al grado dell'obbedienza collettiva duratura assistiamo alla presenza di quattro caratteristiche, “dimensione collettiva”, “durata”, “esteriorità”, “punto di vista interno”, le quali rappresentano le coordinate di un luogo simbolico in cui forza e diritto risultano non soltanto entrambe presenti, ma anche non facilmente isolabili. Ciò conferisce a sua volta all'espressione “diritto della forza” un significato di grande interesse, che cercheremo di approfondire nei paragrafi che seguono.

### 3. Breve profilo simbolico della forza e dello Stato

Pur così delimitato, il rapporto tra forza e diritto solleva alcuni quesiti: è ad esempio l'obbedienza necessaria in qualsiasi momento? Qual è il minimo di effettività che la forza deve possedere per potersi imporre? Qual è, d'altra parte, il minimo di obbedienza “volontaria” affinché la forza imperativa possa vantare uno o più “diritti” sui consociati? In che modo la forza, da mera pressione esterna, si trasforma in obbedienza collettiva duratura? Secondo Limone una forza «deve necessariamente passare [...] attraverso un minimo di auto-justificazione persuasiva capace di trasformarsi, a sua volta, in una interiorizzazione obbediente»<sup>9</sup>. La forza è qui pensabile come uno dei luoghi in cui matrice simbolica e condizione storica si intrecciano in nome di una medesima radice, quella “forma della vita” cui si fa riferimento e che presiede ad entrambe. Limone individua cinque elementi in grado di alimentare il profilo simbolico della forza (la forza stessa, un significato ideo-affettivo, un corpo, un *qui e ora* e un'istanza di durevolezza). Tali elementi finiscono con il coinvolgere l'atto della trasmissione tra i due piani, il quale diviene esso stesso *significato di forza* (e non solo mera trasmissione): in particolare, se la caratteristica del *qui e ora* distingue il simbolo

---

<sup>8</sup> Come noto, Hart individua nei funzionari (e in particolar modo nei giudici) quella parte minima della società cui è necessariamente richiesto un “atteggiamento critico-riflessivo” rispetto alle norme del proprio ordinamento.

<sup>9</sup> G. Limone, *I molti nomi della terra...* cit, pp 12-13.

dal mero concetto, il carattere della condivisione ne specifica, necessariamente, *la socialità* (non tutti i simboli ne sono dotati, e non tutti simboli possono essere perciò individuati come simboli sociali).

È a partire dalla metà del settecento che la forza imperativa, in cerca di una legittimazione che la garantisca come obbedienza duratura, trova sul suo cammino la Ragione, in cerca a sua volta di strutture autoritative da legittimare. Luogo di incontro finirà per essere quello Stato di diritto in cui «[...] il diritto diventa propriamente il fondamento e il limite dello Stato, concentrando in sé la Ragione, intesa come diritto della ragione»<sup>10</sup>. Diverse sono le definizioni date dello “Stato di Diritto”, diverse essendo le prospettive dalle quali tale concetto è stato analizzato. Potremmo qui aggiungerne – non senza una certa cautela – una di tipo simbolico, in linea con le considerazioni proposte da Limone: all’interno dello Stato di diritto la legge è al contempo la forza che si dà nel diritto e l’espressione “positivizzata” della ragione, la quale proprio attraverso la Legge fonda (e al contempo limita, o si propone di limitare, razionalizzandola in maniera preventiva) la forza stessa. Nella legge positiva dello Stato liberale, pertanto, diritto e forza *si contraggono* (‘sym-ballousi’) *in un luogo simbolico socialmente condiviso*: «Chiamiamo simbolo un significato-forza che si incarna in un segno e struttura un campo gravitazionale, un campo di senso»<sup>11</sup>.

È noto che una fenomenologia del simbolico sia stata sospettata tanto dalla filosofia analitica quanto da quella empirista. È altrettanto noto che un’ermeneutica del simbolico sia al centro delle analisi speculative, filosofiche e non solo, di alcuni pensatori apicali della modernità (Ricoeur, Eliade, Bachelard, Jung). A questi ultimi Limone guarda con profondo interesse, pur non mancando differenze, anche marcate, talora da lui stesso sottolineate<sup>12</sup>.

Per comprendere al meglio le caratteristiche del simbolo in Limone sarà utile soffermarci brevemente sul concetto del sacro cui, peraltro, a questo punto del saggio si fa esplicitamente riferimento. Il sacro è qui inteso come eccedenza radicale rispetto ad ogni possibile valutazione

---

<sup>10</sup> Ivi, p. 13.

<sup>11</sup> Ivi, p. 15.

<sup>12</sup> Ragionando su Paul Ricoeur, ad esempio, Limone scrive: «Riteniamo che la nostra analitica della persona secondo tre assi (unicità, relazionalità, profondità) si differenzi dalla logica dell’ipse e dell’idem (con cui Paul Ricoeur guarda alla persona e all’altro) in alcuni punti essenziali (La persona come evento ontologico e come evento filosofico, in *Persona*, Periodico di Studi e Dibattito, n.1, Liguori, Napoli 2001, p. 12).

razionale<sup>13</sup>. Sebbene mai del tutto predicabile per via della sua inesprimibile matrice sacrale, il simbolo rimane legato ad un *destino* di predicati, tali essendo quegli attributi ontologici che, quali «[...] progressive estrazioni dal costato del Numinoso»<sup>14</sup>, ne dicono *simbolicamente* l'energia: la Potenza, l'Ordine, il Bene, il Bello. Si tratta di simboli che mettono il sacro «in [...] assetto di ragione»<sup>15</sup>. Tale capacità differenzia i simboli dai meri concetti, i quali ultimi sono strutturalmente inadatti a replicare l'essenza originaria del sacro<sup>16</sup>.

Definita la radice sacrale del simbolo, Limone ne sperimenta le possibilità analitiche in diversi ambiti del tessuto sociale (politico, giuridico, etico), predisponendo una griglia che qui riproponiamo e che vale la pena di esaminare attentamente:

	<b>POTENZA (POLITICA)</b>	<b>ORDINE (DIRITTO)</b>	<b>GIUSTIZIA (ETICA)</b>
<b>ENERGIA</b>	VISSUTO DI POTENZA (POTERE POLITICO COME FORZA IN ATTO)	VISSUTO DI ORDINE (ORDINE COME PIANO DEI VALORI)	VISSUTO DI GIUSTIZIA (ORDINE GIUSTO COME VALORE)
<b>IDEA</b>	IDEA DI POTENZA (POTERE POLITICO COME PRINCIPIO)	IDEA DI ORDINE (ORDINE COME PIANO DEI PRINCIPI)	IDEA DI GIUSTIZIA (ORDINE GIUSTO COME PRINCIPIO)

<sup>13</sup> Limone riprende qui in parte lo studio di Rudolph Otto<sup>13</sup>, secondo il quale il sacro (individuato anche come “il santo” o “il numinoso”) è un sovrappotente, un tremendo che sbigottisce e acceca, un indicibile che rifiuta qualsiasi individuazione dialettica e persino ontologica (vedi, in particolare, G. Limone, *Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo*, Graf Universitaria, Napoli 2005, pp. 100-103. Per un'analisi approfondita del sacro in Limone, ivi, pp. 96-131, e soprattutto *Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali*, Jovene, Napoli 2001.

<sup>14</sup> G. Limone, *I molti nomi della terra...* cit, p. 21.

<sup>15</sup> Ivi, p. 23.

<sup>16</sup> Anche in questo caso, come in precedenti lavori, Limone sottolinea la divergenza cruciale tra la struttura logica del concetto (nella duplice accezione di “pensiero organizzato” e di “parola”) e quella energetica del simbolo. Proprio tale radice energetica pone il simbolo in risonanza col sacro, rendendone parzialmente predicabile la natura. Il concetto, viceversa, ogni qualvolta prova a dire del sacro (o prova a pensarlo in maniera strutturata) lo rende solo apparentemente comunicabile e comprensibile, in quanto lo depotenzia di un quid pari a ciò che del sacro non può essere né compreso né, di conseguenza, comunicato. Il simbolico è qui visto come l'unico possibile medium ermeneutico del sacro verso l'uomo e come suo unico credibile predicato energetico.

<b>CONCETTO</b>	CONCETTO DI POTENZA (POTERE POLITICO COME COMANDO CONCETTUALIZZATO)	CONCETTO DI ORDINE (ORDINE COME PIANO DELLE NORME)	CONCETTO DI GIUSTIZIA (ORDINE GIUSTO COME CONCETTO)
-----------------	--	---	---

Qui, come altrove<sup>17</sup>, simbolo e forza vengono intrecciati e congiuntamente analizzati. I due criteri distintivi presentati sono quello della “distinzione per tratti identitari” e quello della “distinzione per grado energetico”, ciascuno individuante rispettivamente tre diversi livelli (potenza, ordine e giustizia – colonna orizzontale in alto –; energia, idea e concetto – colonna laterale sinistra). Mediante l’intersezione dei due criteri (e dei sei livelli individuabili attraverso di essi) la potenza, l’ordine e la giustizia vengono individuati secondo depotenziamenti progressivi (dal grado energetico a quello dell’idea a quello, infine, del concetto). Vedremo nel prossimo paragrafo le possibilità operative di tale griglia.

#### 4. Tre obiezioni ad Hans Kelsen

Mediante il prospetto appena presentato Limone individua tre “aporie”, ossia tre contraddizioni insanabili, interne alla struttura formale della teoria del diritto di Hans Kelsen, concernenti rispettivamente il rapporto tra carattere descrittivo e carattere prescrittivo della *Grundnorm*, il rapporto tra norme astratte e diritto effettivo, il rapporto tra ordine giuridico e decisione politica.

Quanto alla prima aporia, il filosofo austriaco, come è noto, pone alla base della sua costruzione la “norma fondamentale” (*Grundnorm*), indicata come il presupposto logico-trascendentale di validità di un sistema giuridico. Il riconoscimento alla *Grundnorm* della qualità di norma vera e propria (e non, ad esempio, di “ipotesi” o di “premessa” di un sistema) permette a Kelsen di transitare dal principio (reale) di causalità al principio (logico) di imputazione. Tale passaggio, peraltro – nota incisivamente Limone – non è indolore in quanto, pur essendo tale norma formalmente descrittiva («comanda di obbedire poiché di fatto già si obbedisce»<sup>18</sup>), istituisce in realtà una prescrittività che,

<sup>17</sup> «Chiamiamo “simbolo” una forma espressiva che – in quanto si depona in un “segno” e si fa risonanza di una forza – struttura un campo gravitazionale, un campo di senso» Codici analitici e codici simbolici. Fra Kelsen e Schmitt: il positivismo giuridico come paradosso epistemologico, in [www.Metabasis.it](http://www.Metabasis.it), Rivista internazionale di filosofia online, anno VII, 14 (2012), p. 2.

<sup>18</sup> G. Limone, I molti nomi della terra... cit., p. 27.

prescindendo dagli accidenti dell'ordine decisorio (volontà, soggetti, tempo e spazio), diviene un ordine *depsichizzato*. In altre parole una tale struttura ordinamentale, pur essendo di tipo logico, reagisce sull'ordine reale, sublimandolo in ordine tecnologico, ossia simbolicamente “obbligato”. Tale procedimento, pur ben congeniato, risulta per Limone logicamente scorretto, in quanto *decisione e norma si trovano su due piani radicalmente diversi*, rispettivamente quello dell’“esistenza” e quello dell’“ordine”, e «[...] non c'è passaggio logico immediato [...] dal potere esistenziale al suo ordine»<sup>19</sup>. Il passaggio dall’“essere” al “dover essere” sarebbe qui compromesso, a quel che è dato capire, da una duplice *fallacia*, quella naturalistica (che indebitamente lo legittima) e quella razionalistica (che ingiustificatamente separa i due stadi). Un passaggio di questo tipo potrebbe avvenire soltanto (e Kelsen ne è, secondo Limone, ben cosciente, pur non richiamandosi esplicitamente)<sup>20</sup>, attraverso un processo *simbolico*, capace di fare in modo che il vissuto del deciso (ossia dell’“esistente”) e il vissuto dell’ordine «[...] entrino [...] in risonanza al loro interno in un fenomeno condiviso come forza interiorizzata»<sup>21</sup>.

Soffermiamoci un attimo su questo punto. Negando il dualismo fra Stato e Diritto, e affermando che il primo sia «[...] per la dottrina del diritto pubblico, a rigore, *l'unica persona*»<sup>22</sup>, Kelsen sta concettualizzando erroneamente un passaggio tra piani che potrebbero sì entrare in dialogo (*rectius*: sono *già* parti di un dialogo, in quanto proiezioni di una medesima vicenda storica), ma unicamente attraverso una prospettiva simbolica. Obbligo politico, obbligo giuridico e obbligo morale, pertanto, possono davvero comunicare in quanto sono i simboli che li fondano (e che in tali obblighi

---

<sup>19</sup> Ivi, p. 29.

<sup>20</sup> Kelsen mostra, secondo Limone, di essere «[...] sotteraneamente consapevole della natura simbolica del problema» là dove individua, nelle varie “manifestazioni esterne” del potere (prigioni, fortezze, forche, mitragliatrici) altrettanti strumenti della forza dello stato, nel momento – e solo nel momento – in cui i consociati individuano in esse vere e proprie rappresentazioni dell’ordinamento, accompagnate dalla convinzione condivisa dell’obbedienza ad esso. (Ivi, p. 30).

<sup>21</sup> «La norma fondamentale rivela quindi, a uno sguardo attento, un triplice strato: 1) una proposizione descrittiva – ipotesi logico-trascendentale del sistema scientifico che descrive 2) una norma “fondamentale” effettiva, prescrittiva, quella “posta” dal costituirsi simbolo del potere come “ordine”, come “ordinamento”: una norma “fondamentale” effettiva che ri-duce con forza simbolica (“come se” istituisce un ordine permanente e depsichizzato); 3) il comando concreto che con forza reale nell’*hic et nunc* si sostanzia nel potere concreto che dice: obbedisci». Ivi, p. 28.

<sup>22</sup> H. Kelsen, *L'anima e il diritto*, a cura di Agostino Carrino, Edizioni Lavoro, Roma 1989, in G. Limone, *I molti nomi della terra*, cit., p. 31.



retroagiscono in quanto *forze*) a comunicare (rispettivamente quello della “potenza”, quello dell’“ordine”, quello dell’“ordine giusto”)<sup>23</sup>.

La seconda aporia concerne il rapporto tra norme (astratte) e diritto (effettivo). Sebbene Kelsen insista nel presentare tale rapporto come un rapporto tra noemi logici tra loro collegati attraverso rigide sequenze gerarchiche e autorizzative, Limone sottolinea come si tratti in realtà di un rapporto tra esistenti, per via della identificazione, operata dallo stesso Kelsen, tra i concetti di “validità” e di “esistenza”. Tale identificazione reagisce a sua volta sull’altro rapporto, quello tra diritto e logica, incidendo sull’equilibrio della *Stufenbau* kelseniana. In altre parole, secondo Limone pur essendo sul piano astratto delle norme assicurata una completa congruenza del sistema, su quello effettivo del diritto, al contrario, non solo è tutt’altro che impossibile che si verifichino sovrapposizioni, incongruenze, contraddizioni, ma tale ultimo piano, essendo allo stesso tempo il piano della validità, finisce per reagire problematicamente sulla stessa costruzione formale. Trattandosi di una relazione tra esistenti (validi) e non di una relazione tra noemi logici, il rapporto tra le norme rimarrebbe pertanto, anche seguendo la kelseniana affermazione della identità tra validità ed esistenza (o meglio proprio a causa di tale identificazione), necessariamente e potenzialmente conflittuale: un conflitto che rileva – afferma Limone utilizzando categorie e lessico kantiani – non tanto sotto il profilo della contraddizione logica, quanto di un’*opposizione reale*<sup>24</sup>.

La terza aporia, infine, in qualche modo effetto della prima, riguarda il rapporto tra norma e decisione, e i rispettivi criteri simbolici che le fondano (l’“ordine” e “l’esistenzialità”). Tale rapporto, risolto da Kelsen in favore del criterio dell’Ordine (giuridico), sembrerebbe differire dalla prospettiva di Schmitt, il quale lo risolve, al contrario, in favore dell’Esistente. Tale divergenza è tuttavia secondo Limone meramente formale, e le dottrine di «[...] Schmitt e Kelsen costituiscono [...] due modelli molto più vicini di quanto essi stessi sospettino»<sup>25</sup>, in quanto colpevoli di un medesimo *sbilanciamento, seppur con pendenze opposte*: il kelseniano superamento tra Stato e

---

<sup>23</sup> «In questo contesto, siamo davanti a tre forme del dovere. Nel dovere etico si dà un dovere realizzato secondo la modalità della convinzione; nel dovere giuridico si dà un dovere realizzato secondo la modalità di una persuasione rinforzata attraverso un ordine interiorizzato (ordine sia come vissuto, sia come idea); nel dovere politico si dà un dovere realizzato secondo le modalità di una costrizione logo-guidata», G. Limone, *I molti nomi della terra*, cit., p. 31 (il corsivo è nostro).

<sup>24</sup> Ivi, p. 33.

<sup>25</sup> Ivi, p. 36.

Diritto a favore dell'Ordinamento Giuridico (necessariamente valido e privo di contraddizioni) non sarebbe dissimile dalla schmittiana predominanza dello Stato esistenziale (ossia lo Stato che domina in virtù della sua effettività, altrettanto necessariamente valido e privo di contraddizioni). Ciò secondo Limone accade nonostante Kelsen ritenga di aver sostituito con successo un sistema rigorosamente strutturato ad uno (quello di Schmitt) apertamente basato sulla forza. Anche in Kelsen, tuttavia, sebbene accortamente “proceduralizzato”, lo spettro di una forza imperativa che, in ultima istanza, *effettivamente* decide, non riesce a svanire, limitandosi tutt'al più ad un cambio di prospettiva, che muta da quella – esistenziale – del *chi* schmittiano a quella – normativa – del *che* kelseniano<sup>26</sup>.

##### **5. La persona come limite radicale al potere: il confronto con Rousseau e Habermas**

Un limite invalicabile alla forza imperativa non si ottiene conferendole un assetto formalmente rigoroso (il quale finirebbe semplicemente per conferire alla forza stessa, in ipotesi, qualsiasi “diritto”, purché capace di rientrare in quell'assetto) ma *limitandola nel suo diritto ad essere forza*. Questa è, in sintesi, la posizione di Limone, che indica in proposito sei *luoghi* da intendersi quali altrettanti *limiti* alla forza. I primi quattro coinvolgono la sfera politica e sociale: una rappresentanza democratica, basata su un consenso maggioritario; la pubblica praticabilità del dissenso; una forza costituzionale a garanzia di tale rappresentanza; l'estensione della garanzia costituzionale ai diritti sociali accanto a quelli civili e politici.

Per l'individuazione del *quinto* limite occorrerà invece «[...] andare oltre lo stesso criterio della rappresentanza», tracciando un argine, radicale e non oltrepassabile, che «[...] coinvolge la dignità delle singole persone, colte nei loro bisogni minimi e ineludibili, al di sotto dei quali non è lecito essere ridotti»<sup>27</sup>. Il *sesto* ed ultimo livello, infine, definisce non solo i limiti ma anche gli obblighi della forza imperativa, la quale «[...] deve essere capace di garantire a ogni singola persona quei

---

<sup>26</sup>«La domanda, a questo punto, testardamente rimane. In cosa una forza che si esprime in una procedura può essere diversa da una forza che si esprime in una decisione esistenziale che dura? [...] In sostanza, mentre Schmitt sostiene che sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, Kelsen sostiene che sovrano è l'ordinamento giuridico. La prospettiva di Schmitt mette soprattutto a fuoco l'emergenza esistenziale del qui e ora [...]; la prospettiva di Kelsen, invece, mette a fuoco soprattutto la durevolezza di un assetto di regole, ma ciò non toglie che questo assetto sia stato preceduto da un gruppo di chi che l'ha imposto. Nel darsi una struttura imperativa prevale il chi o il che? Prevalge l'atto esistenziale di un attore politico o un assetto di regole? [...] In ultima analisi, sia che prevalga la prospettiva esistenziale del chi sia che prevalga la prospettiva normativa del che, una tale prospettiva è sempre fondata sull'esistenza di una forza». Ivi, p. 37.

<sup>27</sup> Ivi, p. 39.

diritti fondamentali che costituiscono le condizioni minime perché una vita possa essere degna di essere vissuta»<sup>28</sup>.

Limone sembra qui porsi, da una prospettiva diversa, due tra i quesiti che, a suo tempo e a suo modo, Jean Jacques Rousseau si poneva nelle sue opere “politiche”: esiste un problema, nel rapporto tra forza autoritativa e diritti, ancor più *radicale* di quello della rappresentanza delle volontà? In caso di risposta affermativa, di quale limite si tratta? Limone richiama qui il tema, già approfondito altrove, della “proceduralizzazione” dei profili etici attraverso un dibattito sociale libero da dominio. Tale proposta, teorizzata da Jurgen Habermas all’inizio degli anni ottanta, per quanto utilissima al processo democratico, non può secondo il filosofo napoletano esaurire interamente il discorso relativo ai contenuti sostanziali su cui una società di diritto debba fondarsi; il piano semantico, quello relativo cioè ai valori, non è infatti completamente riducibile al piano sintattico, ossia al piano procedurale<sup>29</sup>. Quanto a Rousseau, è noto che il filosofo ginevrino risolve il contrasto tra forza e diritto<sup>30</sup> pensando a una volontà generale in cui sono sublimite le volontà di tutti i cittadini, volontà in ipotesi diversa e superiore rispetto alla volontà di tutti, che è invece mera somma degli interessi degli individui singolarmente considerati. La prospettiva elaborata da Limone, sulla scia di Maritain e di Capograssi, individua nella persona un luogo originario, come tale precedente le scelte delle volontà, le costruzioni della ragione e persino gli imperativi dell’etica. La differenza, tanto con Habermas quanto con Rousseau, è evidente. L’argine *ultimo* nei confronti di una forza d’imperio non è per il filosofo napoletano la società civile degli individui che imbriglia il potere attraverso procedure ben delineate di discussione e di controllo, né il Legislatore necessariamente virtuoso e sommamente razionale celebrato nel *Contratto Sociale*, ma quello, radicale e non negoziabile, della persona e del suo diritto ad una vita dignitosa. Questo argine, si

---

<sup>28</sup> G. Limone, *I molti nomi della terra*, cit., p. 39.

<sup>29</sup> «Un ‘diritto’, infatti, per Habermas, deve essere sempre istituito e sostenuto da argomentazioni permeabili all’etica [...] Ciò sarà possibile istituendo, nella democrazia, un dibattito pubblico libero da dominio che possa anche costituire istanza di controllo sulle istituzioni rappresentative [...] Un simile approccio ha un pregio e un limite. Il pregio. Quello di superare l’impasse in cui è caduta la capacità di autocontrollarsi della democrazia. Un limite. Rinvenibile in una domanda. Può bastare una tale proceduralità? Noi crediamo che no. Perché una proceduralità permanente, che pretenda non anticipare nessun contenuto, e quindi anche nessun Diritto fondamentale, non è in grado di effettuare un controllo penetrante a vantaggio di ogni Diritto fondamentale e del Diritto fondamentale di ognuno. Il minimo sintattico non può interamente sostituire un minimo semantico. (G. Limone, *Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo*, cit., pp. 69-70, corsivi nel testo).

<sup>30</sup> Nel *Contratto sociale* Rousseau parla in realtà del rapporto tra sovranità e diritti.

badi, si pone contro *ogni* manifestazione di forza che voglia negare tale esistenza, ivi inclusa una forza politica che per assetti, procedure e finalità, individueremmo come pienamente democratica. La persona e la sua dignità sono in altre parole un «[...] limite nei confronti della stessa idea di popolo o della stessa idea di ragione»<sup>31</sup>. Ciò equivale a dire che in caso di contrasto tra la dignità di ciascun singolo componente dell'ordinamento e le scelte di un sistema democratico, sebbene assunte nel pieno rispetto dei poteri che a tale sistema sono conferiti, va preferita la prima. Riecheggia qui, in parte, l'analisi di Ronald Dworkin sui cosiddetti "diritti presi sul serio", ossia quei diritti che vanno preferiti e protetti anche in caso di eventuale contrasto con interessi generali individuati dalla maggioranza<sup>32</sup>. Tuttavia, ed è questa una differenza con Dworkin e con le moderne prospettive neocostituzionaliste, Limone risolve tale eventuale contrasto a partire non tanto da un richiamo ai principi della morale, né a partire dalla tipologia dei diritti esaminati, ma a partire dalla vita della persona stessa, elemento centrale di ogni considerazione giuridica, e pertanto centro di gravitazione di ogni assetto socio-giuridico. Limone parla a tal proposito di "giuspersonalismo"<sup>33</sup>.

## 6. Il giuspersonalismo come possibile strategia operativa. Accenni

Proviamo a fare, anche qui, qualche considerazione. La persona di cui parla Limone, in quanto diritto in sé, è limite alla forza, e tale limite opera al contempo come test di legittimazione dell'autorità e di giustificazione all'obbedienza. Si tratta di un limite non solo "negativo", oltre il quale cioè il potere autoritativo non può spingersi (*ultra quem non*), ma propulsivo, ossia lungo il quale è necessario muoversi (*ad quem et intra quem*) per una società che sia pensata e costruita a sua misura. Si tratta, nel primo caso, di un limite-garanzia, nel secondo, di limite-indirizzo. In questo senso la persona non nasce con diritti originari, ma è, essa stessa, diritto originario. Tale prospettiva – se la nostra lettura è giusta – permette di smascherare il paradosso di un potere che nasce *dopo* l'uomo ma che è spesso pensato come originario in termini di forza e diritti. Vero è che persona e potere sono entrambi dotati di profonde radici storiche. Si tratta tuttavia di due ambiti simbolici di diversa portata: se perisse l'ultima persona, infatti, verrebbe meno *ipso facto*

---

<sup>31</sup> Nel suo ultimo lavoro Limone torna sul punto, affermando: «Ogni persona, in quanto esistente sempre nuovo, costituisce pertanto il limite invalicabile – il contro-limite – nei confronti di ogni Potere, e di ogni Sapere che in quel Potere vive radicato». G. Limone, *La catastrofe come orizzonte del valore*, Monduzzi, Milano 2014, p. 95.

<sup>32</sup> R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna 2010, in particolare pp. 286-297.

<sup>33</sup> Si consulti, per un approfondimento in tal senso, il già citato *Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo*.

qualsiasi potere, laddove non è vero il contrario. Un potere che, abusando dei suoi diritti, neghi la persona, nega, in ultima battuta, anche se stesso. In questo senso la persona è non solo diritto sussistente<sup>34</sup>, ma resistente, ossia diritto che si contrappone ad ogni forza che abusi dei propri diritti, anche in nome di principi etici o morali largamente condivisi.

Si potrebbe obiettare che, posto in questi termini, il personalismo non riesca, sul piano pratico, a fornire risposte chiare o soluzioni “operative” soddisfacenti. Non è questa la sede per esaminare a fondo tali obiezioni, e ci limiteremo qui a brevi considerazioni generali. Quanto alla poca chiarezza, l’obiezione – si potrebbe a propria volta obiettare – sembra nascondere le tracce di una impostazione giuspositivista del pensiero, in base alla quale le uniche possibili modificazioni al sistema giuridico devono provenire unicamente dal diritto prodotto da uno dei poteri dello Stato (sia esso legge codificata o sentenza pronunciata da una corte superiore). In base a tale posizione, in altre parole, il diritto acquisisce una dimensione *reale* soltanto laddove sia emanato da una forza imperativa territorialmente localizzata. Una tale lettura sembra tanto più inopportuna laddove si consideri, da una parte, la trasformazione lenta ma profonda degli stati-nazione (cui il giuspositivismo moderno è inevitabilmente legato) in organizzazioni sovrastatali e sovranazionali e, dall’altra, la rinnovata attenzione di molti studiosi alla effettività di un diritto dotato di una sua propria cifra ordinamentale, per sua natura insofferente ad una completa riduzione ad una produzione interamente potestativa<sup>35</sup>. Quanto all’accusa di debole operatività del giuspersonalismo, è lo stesso Limone a mettere in guardia dal pericolo di ingabbiamenti intellettualistici o *impasse* concettuali di sorta<sup>36</sup>. A nostro avviso la prospettiva giuspersonalista potrebbe oggi rivelarsi un valido strumento ermeneutico, particolarmente nell’ambito di quelle fonti che, a livello internazionale e sovranazionale, solennemente affermano la supremazia dei diritti fondamentali. Tale impostazione contribuirebbe a considerare queste fonti – con la necessaria gradualità che tale

---

<sup>34</sup> L’evidente richiamo è alla celebre definizione di Antonio Rosmini della persona come “diritto umano sussistente” (si veda in proposito A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1967-69, IV ed.).

<sup>35</sup> Si vedano, su tutti, gli studi di Paolo Grossi in materia. Segnaliamo, in particolare, *L’ordine giuridico medievale*, Editori Laterza, Roma-Bari, ult. ed.; *Il diritto tra potere e ordinamento*, Editoriale Scientifica, Napoli 2005; il saggio *Ordinamento*, in *Atlante di filosofia del diritto*, volume I, a cura di Ulderico Pomarici, Giappichelli, Torino 2012.

<sup>36</sup> «Ma una tale impostazione [...] non rimuove affatto dal mondo reale la contraddizione tra quella forza e questa persona. Una tale contraddizione resta, dal punto di vista reale, insuperabile. Essa non è risolvibile in termini puramente ideali, anche se non è inutile porsi il problema. L’unico modo di contribuire a risolverla è quello di provvedere, anche idealmente, a che essa venga ogni volta ideata e governata – caso per caso – secondo previste strutture di garanzia» G. Limone, *I molti nomi della terra*, cit., p. 39 (corsivi nel testo).

processo, peraltro da più parti richiesto e già per certi versi avviato, richiede – pienamente “diritto”, e non meri documenti definitivi o di indirizzo. Non meno interessante sarebbe pensare alla possibilità di introdurre dei limiti interpretativi (una sorta di *marker* ermeneutici) capaci di assicurare una lettura omogenea e non disponibile (relativa cioè al *minimo* dei diritti fondamentali da assicurare) nell’ambito di fonti cui è *già* assicurata piena applicazione<sup>37</sup>. Un’idea – certo da approfondire – potrebbe essere quella di elaborare chiavi interpretative “rigide” (sullo schema delle “clauses” della Costituzione americana) cui necessariamente attenersi da parte degli organi giurisdizionali di vertice.

Per concludere, l’applicazione di una prospettiva personalista sembra essere in grado di possedere una duplice capacità operativa, al contempo limitante e propulsiva, nei confronti sia del potere legislativo che di quello giudiziario, avverso qualsiasi decisione che – in nome del popolo, della democrazia, della morale, del bene comune ecc. – neghi le condizioni minime di vita di ciascun consociato. Ciò significherebbe instaurare un “test di validità” di tipo sostanziale – accanto a quello tradizionale di tipo formale –, i cui aspetti applicativi sono sicuramente da discutere, ma allo stesso tempo di indubbio interesse.

---

<sup>37</sup> Si pensi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il carattere vincolante delle cui disposizioni è assicurato a partire dal Trattato di Lisbona.



Sesto San Giovanni (MI)  
via Monfalcone, 17/19

© Metabasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.  
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.  
ISSN 1828-1567



Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.